

Repertorio n. 2575

Servizio Sanitario Nazionale – Regione Liguria
AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 5 - "SPEZZINO"



CONTRATTO DI FORNITURA DI TERMOMETRI CLINICI PER UN PERIODO DI TRE ANNI (lotto n. 2).

>>><<<

L'anno duemiladodici il giorno 20 del mese di novembre in La Spezia, nella sede dell'A.S.L. n. 5 "SPEZZINO" - Via XXIV Maggio, 139 - La Spezia:

TRA

> l'**Azienda Sanitaria Locale n. 5 - "Spezzino"**, con sede in Via XXIV Maggio n. 139 - 19124 La Spezia (C.F. e P.I. 00962520110), rappresentata dal Direttore Generale, dott. Gianfranco CONZI, nato a Genova il 9.5.48 e domiciliato per la carica presso la sede dell'A.S.L. n. 5 "Spezzino", nel prosieguo del presente atto denominata più brevemente Azienda

E

> la ditta **MEDISIZE ITALIA s.r.l.**, con sede legale in Viale dell'Umanesimo 303 - 00144 Roma (C.F. e P.I. 0807515004), rappresentata dal procuratore, sig. GUALTIERO PIANA., nato a ROMA il 31/10/1952 e residente in Via DIVISIONE TORINO 94 b - 00143, nel prosieguo del presente atto denominata "Aggiudicataria"

PREMESSO

- che con delibera n. 297 del 2.4.12 è stata approvata l'indizione della gara d'appalto per la fornitura dei termometri clinici;
- che nella seduta pubblica dell'8.8.12 la suddetta fornitura è (lotto n. 2) è stata provvisoriamente aggiudicata a Medisize Italia s.r.l.;
- che con delibera n. 742 del 23.8.12 l'Azienda ha aggiudicato definitivamente l'appalto a MEDISIZE Italia s.r.l.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti (Dispositivi Medici) dettagliatamente descritti per lotti nella "Scheda E" (Prodotti Richiesti), agli atti di gara, e sarà effettuato secondo le modalità indicate nel capitolato speciale, allegato quale parte integrante al presente contratto.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

L'appalto avrà durata triennale, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente contratto. L'Aggiudicataria, al fine di garantire l'esecuzione della nuova procedura di gara, si impegna ad effettuare, se richiesta, anche una fornitura suppletiva per un periodo non superiore a 90 giorni, alle stesse condizioni contrattuali determinate a seguito della aggiudicazione.

ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA

L'Aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura di termometri clinici (lotto n. 2), all'importo totale annuo di € 10.880,00 IVA esclusa- CIG: 4138163821.

I prezzi/sconti proposti, da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura, si intendono comprensivi di ogni spesa ed onere (trasporto, imballo, confezione, ecc), per merce resa franco magazzino all'indirizzo indicato dall'Azienda.

I prezzi suindicati potranno variare solo a seguito di provvedimenti normativi o ministeriali, nel qual caso dovrà essere mantenuto almeno lo sconto indicato rispetto ai parametri sopra individuati.

Per quanto sopra indicato, l'Aggiudicataria ha l'onere di comunicare il nuovo prezzo, risultante dall'applicazione dello sconto definito in contratto, all'ufficio ordini dell'Azienda che provvederà ad applicarlo a partire dal primo ordine successivo al ricevimento della stessa comunicazione.

ART. 4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture dovranno essere intestate a: ASL n. 5 "Spezzino" Via XXIV Maggio, 139 – 19124 La Spezia.

Ai sensi di quanto disposto dall' art. 4 c. 2 del d. lgs n. 231/2002 le Parti convengono che, in considerazione dei termini necessari all'effettuazione delle verifiche e delle procedure contabili, il termine di pagamento è di 90 giorni (novanta) dalla data di ricevimento della fattura. Oltre tale termine sarà applicabile il tasso di interesse indicato dall'art. 5 del D. Lgs 231/2002.

Nel caso di invio di incompleta o erronea documentazione da parte dell'Aggiudicataria, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sarà completata e/o corretta.

ART. 5 - REVISIONE PREZZI

I prezzi proposti rimarranno fissi per i primi dodici mesi di esecuzione della fornitura, successivamente, su richiesta dell'Aggiudicataria, potranno essere soggetti ad adeguamento dei prezzi, da effettuarsi ai sensi dell'art. n. 115 del D.Lgs. 163/06.

ART. 6 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La fornitura dovrà essere eseguita nella quantità di volta in volta richiesta dall'Azienda con buoni d'ordine o modelli conformi in uso e avverrà presso i magazzini aziendali e nelle località espressamente indicate nei buoni di ordine.

Le operazioni di scarico dei prodotti, direttamente nei magazzini aziendali, devono essere effettuate dal personale incaricato dall' Aggjudicataria.

La consegna dei prodotti, presso la farmacia e/o magazzino, secondo quanto indicato nel buono di ordine, dovrà avvenire, salvo diversa disposizione, entro 5 giorni lavorativi (e in casi di urgenza entro 48 ore) dalla data dell'ordine.

Le bolle di consegna devono riportare, oltre a quanto previsto dalle leggi vigenti, anche le seguenti indicazioni:

** Luogo di consegna - *Numero e data dell'ordine - * Numero di lotto di produzione dei singoli prodotti.*

In mancanza di tali informazioni, i prodotti potranno essere respinti al mittente senza che il fornitore possa avanzare obiezione alcuna.

L'Aggjudicataria deve altresì garantire, anche durante le fasi di trasporto, rigorosa osservanza di modalità idonee alla perfetta conservazione dei prodotti secondo quanto sopra specificato.

ART. 7 - CONTROLLO SULLA FORNITURA

Tutte le singole confezioni dei prodotti inviati devono essere sigillate in modo tale da lasciare traccia, se manomesse. Il controllo quali-quantitativo della fornitura viene effettuato dalle strutture cui il materiale è di volta in volta destinato; la firma all'atto del ricevimento dei prodotti indica solo la rispondenza tra il numero di colli ricevuti e quello indicato nella bolla di consegna.

La quantità dei prodotti consegnati è esclusivamente quella accertata, successivamente, presso il Magazzino Aziendale e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dall'Aggjudicataria.

Qualora i prodotti forniti non abbiano i requisiti richiesti, saranno respinti e l'Aggjudicataria sarà tenuta a ritirarli a proprie spese e a provvedere all'immediata sostituzione.

ART. 8 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE - VERIFICHE DI CONFORMITA'

L'Azienda nominerà il Direttore dell'Esecuzione per le competenze di cui al DPR 5.10.2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice Appalti) .

Il Direttore dell'esecuzione farà da tramite tra l'Aggjudicataria e i reparti utilizzatori per la verifica della corretta esecuzione, la segnalazione di eventuali inadempienze con la relativa proposta di

penale contrattuale da detrarsi dalla cauzione definitiva, la validazione aziendale delle fatture e ogni ulteriore attività connessa all'esecuzione del contratto, così come prevista dal Codice Appalti e relativo regolamento attuativo.

ART. 9 - SICUREZZA SUL LAVORO

A norma dell'art. 26 comma 5 del D.Lgs. n.81/2008, il presente appalto non comporta costi derivanti dalle interferenze delle lavorazioni in quanto trattasi di mera fornitura senza installazione.

ART. 10 - OSSERVANZA DI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO, ASSICURAZIONE E PREVIDENZE SOCIALI

L'Aggiudicataria, verso i propri dipendenti, è sottoposta a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dal D.Lgs. n.81/2008 ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Aggiudicataria riconosce che l'Azienda è estranea a qualsiasi vertenza di natura economica o giuridica tra l'Aggiudicataria medesima ed il suo personale dipendente.

L'Aggiudicataria si obbliga ad applicar, nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali di Categoria nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge.

L'Azienda si riserva la possibilità di richiedere in qualsiasi momento all'Aggiudicataria copia delle buste paga del personale impiegato per verificare che i contributi previdenziali e le altre forme assicurative obbligatori siano integralmente versati.

ART. 11 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DELLA FORNITURA

E' espressamente vietato all'Aggiudicataria cedere a terzi, o comunque dare in subappalto, parte della fornitura senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Azienda.

ART. 12 - PENALI

In caso di mancata fornitura o anche solo di ritardi nelle consegne, qualora l'Aggiudicataria non rispettasse i termini concordati, l'Azienda applicherà una penale fino al 5% dell'importo della merce non consegnata e per ogni giorno di ritardo. Tale penale sarà detratta dalla cauzione in possesso o dalle fatture in corso di liquidazione.

L'Aggiudicataria dovrà reintegrare la cauzione entro il termine fissato dall'Azienda.



Oltre il 10° giorno solare di ritardo non giustificato da alcun atto ufficiale, l'Azienda avrà diritto di risolvere il contratto ed effettuare l'aggiudicazione al secondo aggiudicatario, addebitando gli eventuali oneri aggiuntivi all'Aggiudicataria inadempiente.

Per particolari esigenze legate alla continuità terapeutica, qualora si verificano episodi quali quelli sopra individuati, l'Azienda si riserva di acquistare il prodotto non fornito presso altri fornitori addebitando i maggiori oneri all'Aggiudicataria inadempiente che dovrà provvedere ad emettere nota di accredito di pari importo.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali ed in particolare quelle riflettenti la qualità ed il termine di consegna, l'Azienda avrà diritto di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1454 Cod.Civ., provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine del contratto, con obbligo, per l'Aggiudicataria decaduta, di risarcire i danni economici e di sottostare, altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda.

In caso di rinuncia in corso di fornitura da parte dell'Aggiudicataria, l'Azienda avrà diritto di provvedere come meglio crederà per la continuazione della fornitura sino alla scadenza del termine di appalto con obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Azienda potrà dichiarare risolto il contratto avvalendosi del disposto dell'art. 1456 del Codice Civile " Clausola risolutiva espressa", nel caso in cui la ditta incorra in una delle inadempienze indicate all'art. 16 dell'allegato capitolato.

La risoluzione si verificherà di diritto a decorrere dalla data di ricevimento, da parte dell'Aggiudicataria, della dichiarazione con la quale l'Azienda comunicherà di avvalersi della presente clausola risolutiva.

Nei casi sopra indicati l'Aggiudicataria sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell'affidamento della fornitura ad altra ditta.

ART. 15 - MUTAMENTO CONDIZIONI INIZIALI

Qualora vengano meno le condizioni iniziali previste dal presente contratto e, in particolare, nel caso che vengano modificate le disposizioni a livello normativo sia regionale che nazionale con

conseguenti ripercussioni di tipo organizzativo sulle Strutture dell'Azienda, la stessa si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto d'appalto.

ART. 16 - ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA

L'Azienda acquisisce, ove prevista, la prescritta documentazione circa l'insussistenza di una delle cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 490/94.

ART. 17 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIA RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Aggiudicataria, nell'esecuzione della fornitura, si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e dagli artt. 6 e 7 del D.L. n. 187 del 12.11.2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.

Nel caso di inosservanza delle norme sopraindicate, l'Azienda procede alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 18 - GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'Aggiudicataria ha costituito garanzia fidejussoria, allegata agli atti, pari al 10% dell'importo contrattuale.

L'Azienda si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il deposito cauzionale nei casi contemplati dall'art. 14 del capitolato.

ART. 19 – SPESE

Sono a carico dell'Aggiudicataria, senza possibilità di rivalsa nei confronti dell'Azienda, tutte le spese relative al contratto.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

Per eventuali controversie, che dovessero insorgere tra l'Azienda e l'Aggiudicataria in ordine all'esecuzione del contratto, sarà competente il Tribunale della Spezia.

ART. 20 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

* il capitolato speciale d'appalto, l'offerta dell'Aggiudicataria e la delibera di aggiudicazione.

ART. 21 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Contratto, si farà riferimento alla legislazione italiana e comunitaria vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. l'Azienda

il Direttore Generale Gianfranco Conzi

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfranco Conzi)

Medisize Italia S.r.l.

Guallero Piana

Uniprotettore

Nato a Roma il 31/10/1952

p. l'Aggiudicataria

il Procuratore GUALTIERO PIANA

Il Direttore della S.C. AA.GG e Legale

Dr.ssa Luisella BARGERO

Luisella Bargero

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI SPESIA

30 NOV. 2012

Registrato il

N° 7015 Serie 3

Versati € 168,00

IL DIRETTORE

[Signature]

